

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO "E.CALVI" DI RIVOLTA D'ADDA
Viale Piave, 2 - 26027 Rivotra d'Adda (CR) - tel. 0363 78165 - fax 0363 79729
C.F. 91036360195 - C.M. CRIC81800X - email CRIC81800X@ISTRUZIONE.IT
PEC: CRIC81800X@PEC.ISTRUZIONE.IT

Circ. n. 197

Rivotra D'Adda, 28/03/2022

*Ai genitori degli alunni frequentanti l'Istituto
Al personale docente ed ATA
Al sito*

OGGETTO: Trasmissione delle disposizioni di cui al D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" in vigore dal 1° aprile 2022

Con la presente si comunica che il D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza", all'art. 9, recante "Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo" dispone quanto segue:

Comma 1. *"(...) A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza (...), nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, (...)i, si applicano le misure di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive"*

Comma 2. *Per la SCUOLA DELL' INFANZIA "in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione."*

Comma 3. *Per la SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO "in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione"*

Comma 4. "Gli alunni delle scuole primarie , delle scuole secondarie di primo e secondo grado (...) in isolamento (...) in seguito all'infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati"

Comma 5 "Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, (...) continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5° (..)"

Per una più ampia consultazione, si riporta, di seguito, il link al succitato decreto: [decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022](#)

Distinti saluti

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Anna Lamberti

(Firma autografa e firma digitale sostituite a mezzo stampa -
Decreto Legislativo 12 febbraio 1993 n.39 combinato con il CAD)